EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 1° luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1974 con il quale il dott. Vincenzo Bisogno veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania;

Vista la nota n. 12/Ris. del 5 marzo 1975 con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettata l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Vincenzo Bisogno con il consigliere della Corte dei conti dott. Giuseppe De Corato;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Corato, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Vincenzo Bisogno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 349

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 3044 in data 30 novembre 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il magistrato alle acque di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto;

Considerato che il termine è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti e associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominato, per la durata di un quadriennio, con sede presso il magistrato alle acque di Venezia, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto composta come segue:

Presidente:

Pace dott. Pietro, presidente di sezione della corte di appello di Venezia designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Villacara dott. Amerigo, consigliere della corte di appello di Venezia designato dal presidente della corte stessa;

Baldin dott. Bruno, ispettore generale del genio civile di Venezia;

Sacchetto avv. Plinio, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Venezia;

De Lorenzi dott. Costantino, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Venezia;

Sannini dott. Giustino, vice prefetto, designato dal prefetto di Venezia;

Buscaccin Armando, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia dalla C.G.I.L.;

Urbani-Cheltof Pietro, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia dalla C.I.S.L.;

De-Venuti Giorgio, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia dalla U.I.L.

Art. 2.

L'avv. Armando Rebecchi, direttore di sezione, è nominato segretario della commissione.

Sono chiamate a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 la dottoressa Flora Trizio, direttore di sezione; geom. Gastone Mainardi, assistente principale; sig. Bruno Lappon, coadiutore; sig.ra Fosda Furian, coadiutore principale e sig. Riccardo Furian, commesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 450 del 21 marzo 1968 con cui il consorzio di bonifica dell'Aso ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica di collegamento tra la strada comunale Appennina e la strada provinciale S. Vittoria-Montefalcone nella località Faveto e Ponte Tondo di Montefalcone Appennino, della lunghezza di km 3 + 765;

Visti il voto n. 725/73 del 12 febbraio 1974, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole, e il certificato di collaudo del 31 ottobre 1961;

Vista la nota n. 160 del 22 gennaio 1975 con cui l'amministrazione comunale di Montefalcone Appennino ha comunicato di adeguarsi al succitato parere;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata comunale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 3 + 765, è classificata comunale ed entra a far parte del novero delle strade del comune di Montefalcone Appennino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5109)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Ricostituzione della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Considerato che i componenti la commissione centrale, prevista dall'art. 16 della predetta legge e costituita con decreto ministeriale 26 aprile 1971, sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, ed è costituita come segue, per un triennio dalla data del presente decreto:

Cantile dott. Fernando, direttore generale, membro effettivo, e De Majo dott. Pasquale, primo dirigente, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pettinato dott. Bruno, direttore di sezione, membro effettivo, e Giannantonio dott.ssa Anna, ispettrice superiore di polizia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Guaragna dott. Luigi, primo dirigente, membro effettivo, e De Liso dott. Vincenzo, primo dirigente, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Carbone dott. Mario, dirigente superiore, membro effettivo, e Battaglini dott. Ferruccio, primo dirigente, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Bellabarba dott. Marco, direttore di sezione, membro effettivo, e Mosiello dott. Umberto, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Stefanini dott. Andreolo, membro effettivo, e Luppi dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza dei commercianti;

Fino Luigi, membro effettivo, e Carli Bruno, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Tonolo dott. Carlo e Festa Riccardo, membri effettivi, Rosoni cav. Arnaldo e Soria Raimondo, membri supplenti, in rappresentanza degli spedizionieri;

Perli Benito e Sabatini Felice, membri effettivi, Iacoponi Ennio e Barbucci Franco, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, la commissione centrale potrà essere integrata, ove il presidente ne rilevi la necessità, ed in relazione alla materia da trattare, con i seguenti rappresentanti delle categorie indicate nel comma stesso:

Picciurro dott. Riccardo, membro effettivo, e Cavalieri dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza degli industriali;

Scordo Luigi, membro effettivo, e Massucci Alfredo, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Ghiselli dott. Adolfo, membro effettivo, e Lo Sasso cav. Rocco, membro supplente, in rappresentanza degli agricoltori;

Ciucci Benito, membro effettivo, e Pompili Silvio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Bucheri Luciano, membro effettivo, e Ferrari Gino, membro supplente, in rappresentanza delle aziende cooperative.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Luciana Puglisi, direttore UU.PP.I.C.A., o in sua sostituzione, dal dott. Antonio Antonelli, capo ufficio statistica UU.PP.I.C.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5360)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1975. Prezzi dello zucchero.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974 con il quale, fra l'altro, è stata prorogata fino alla campagna 1979-80 la regolamentazione transitoria del settore bieticolo-saccarifero;

Visti i regolamenti (CEE) n. 659/75 e n. 660/75 del Consiglio del 4 marzo 1975 con i quali sono stati fissati i prezzi nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1975/76;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, concernenti l'istituzione della Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni e le erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 2/1975 del 16 gennaio 1975, n. 4/1975 e n. 5/1975, rispettivamente del 7 e del 28 febbraio 1975;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato in sede ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1975-76;

Ritenuto necessario adeguare la situazione nazionale del mercato e dei prezzi dello zucchero in relazione agli aumenti stabiliti in sede comunitaria ed alle condizioni derivanti dall'applicazione del suddetto accordo interprofessionale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie sugli aumenti dei prezzi dello zucchero determinino turbative di mercato;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

A decorrere dal 1° luglio 1975, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera — comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 5), della imposta di fabbricazione, dell'I.V.A., nonchè della quota trasporto — risultano come appresso in tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

1) Per le vendite al consumo:

A) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, L. 430 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 430 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto.

B) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce L. 450 a kg;
per confezioni a peso netto L. 465 a kg.

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg che si aggiungono ai margini di distribuzione indicati al successivo punto 3).

2) Per le vendite dal produttore al grossista:

A) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, L. 396,7249 a kg; a peso netto L. 399,5952 a kg netto.

B) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg, tara per merce, L. 414,7499 a kg; a peso netto L. 430,5646 a kg netto.

E' confermata la maggiorazione di L. 1 a kg lordo per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o kg 100 di juta o cotone; è altresì confermata la maggiorazione di L. 1 a chilogrammo lordo per le confezioni da ½ e da 1 kg consegnate in cartoni o fardelli da 10 kg; nonchè per le confezioni da kg 2 consegnate in cartoni o fardelli da kg 20.

I prezzi suddetti si riferiscono a quantitativi minimi di q.li 200 lordi o netti a seconda della confezione; per quantitativi inferiori, con un minimo di q.li 100, i prezzi di cui sopra sono aumentati dell'1,5%.

La merce si intende resa in porto franco alla stazione ferroviaria di arrivo più vicina al destinatario sempre che la tratta ferroviaria non sia inferiore a 100 km. Per spedizioni a mezzo ferrovia inferiori a q.li 200 lordi o netti, ma superiori o uguali al quantitativo minimo di q.li 100 lordi o netti, sarà a carico del destinatario la differenza tra la spesa di trasporto effettiva e quella determinata applicando alla quantità trasportata il nolo unitario relativo alla spedizione per la stessa percorrenza di un carico da q.li 200.

Per le consegne su mezzi stradali disposti dal cliente sarà riconosciuto uno sconto «per abbuono trasporto» calcolato sulla distanza dal luogo di spedizione alle stazione ferroviaria più vicina al luogo di destino della merce, in base alla tariffa ordinaria applicata dalle ferrovie dello Stato per i trasporti zucchero e con le seguenti particolari modalità:

a) nessun abbuono sarà concesso se di importo inferiore a L. 500 complessive o se la consegna avviene nel raggio di 10 km;

b) per distanze superiori a km 120, lo sconto per abbuono trasporto sarà calcolato con una franchigia del 10% sul chilometraggio, con un massimo di km 100.

3) I compensi massimi complessivi per la distribuzione dello zucchero all'ingrosso e al dettaglio, sono fissati:

A) per il prodotto in sacchi:

L./kg 33,2751 per le confezioni a peso lordo;
L./kg 30,4048 per le confezioni a peso netto.

B) per il prodotto in astucci o pacchi:

L./kg 35,2501 per le confezioni a peso lordo;
L./kg 34,4354 per le confezioni a peso netto.

I compensi massimi di distribuzione di cui sopra comprendono la quota forfettaria di L. 5 a kg a copertura delle spese sostenute per rendere la merce stivata nel deposito all'ingrosso.

I compensi di distribuzione competono anche ai produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo).

4) Per le varietà e confezioni speciali (pilè, granella, quadretti, bustine, etc.) sono confermati gli stacchi di prezzo attualmente in vigore rispetto alla qualità semolato in sacco carta da kg 50.

Per le stesse varietà e confezioni speciali, viene stabilito che per variare i relativi stacchi di prezzo, i compensi massimi di distribuzione e per adottare la conversione degli attuali prezzi da «tara per merce» a «peso netto» ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla segreteria generale del C.I.P.; le modifiche proposte si intenderanno autorizzate se non contestate entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *a*) e *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 in data 22 giugno 1968, sono fissate per la campagna 1975-76 nella misura di L. 56 per chilogrammo netto.

6) Il sovrapprezzo di cui al punto 5) viene mantenuto nella misura di L. 37,664 per kg netto su tutto lo zucchero di provenienza dall'area comunitaria e che non rientra nel quadro delle gare comunitarie, che sarà sdoganato in Italia entro il 31 luglio 1975.

7) Per lo zucchero importato in Italia nel quadro di gare comunitarie, che sarà immesso al consumo successivamente al 30 giugno 1975, ferme restando le integrazioni comunitarie previste nonchè le disposizioni nazionali di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 4 e n. 5/1975 rispettivamente del 7 febbraio 1975 e 28 febbraio 1975, l'importatore dovrà versare alla Cassa conguaglio:

il sovrapprezzo straordinario di L. 12,7640 a kg netto, corrispondente alla differenza tra L. 288,31 e L. 275,5460 a chilogrammo netto;

il sovrapprezzo di L. 56 di cui al precedente punto 5); qualora lo zucchero di cui si tratta avesse già assolto il sovrapprezzo nella misura di L. 37,664, dovrà essere versata la differenza di L. 18,336 a kg netto.

La Cassa conguaglio è autorizzata ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente punto.

8) Per lo zucchero da melasso prodotto dal 1° luglio 1975 nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 175/75, l'integrazione di cui al provvedimento C.I.P. n. 5/1975, punto 2), è stabilita in L. 49,8559 a kg netto.

9) Il presente provvedimento entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(5571)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975, registro n. 46 Finanze, foglio n. 348, è stato respinto il ricorso straordinario presentato il 3 novembre 1971 dal vice direttore delle tasse Cioccia Elio, avverso il decreto ministeriale 29 aprile 1971, numero 309540, con il quale gli viene inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per la durata di un mese.

(5325)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 123, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 novembre 1969 dal sig. Dobrinja Ambroz, avverso il decreto ministeriale n. 5276/*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(5326)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 124, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1970 dal sig. Dekleva Aloij, avverso il decreto ministeriale n. 5984/*B* dell'11 giugno 1973 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(5327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media « L. Pigorini » di Fontanellato ad accettare due donazioni

Con il decreto del prefetto della provincia di Parma 6 luglio 1974, n. 2268, la cassa scolastica della scuola media « L. Pigorini » di Fontanellato (Parma) è autorizzata ad accettare le donazioni in B.T.N. 5 % (1978) di L. 600.000 disposta dal comitato per la costituzione della borsa di studio e di L. 300.000 disposta dal comune di Fontanellato rappresentato dall'ing. Celeste Morini, al fine di istituire il capitale inalienabile per la istituzione di una borsa di studio annua intitolata a « Cesare Falzoi » da assegnarsi all'alunno che, a parità di merito, risulti più bisognoso.

(5115)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Golese

Con decreto 8 marzo 1975, n. 74785, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 2620, riportato in catasto al comune di Golese (Parma) al foglio 27, mappali 35, 36, 37 e 38.

(5287)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cervia

Con decreto 24 gennaio 1975, n. 74356, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno della superficie complessiva di ettari 1.64.69 riportata in catasto del comune di Cervia (Ravenna) al foglio 26/A mappali 364 e 1222 1/3 e foglio 33/*B* mappali 157, 168 e 168 1/3.

(5288)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 124, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. Ezio Zadra contro il comitato provinciale della caccia di Trento e la provincia autonoma di Trento, nonchè contro i signori Tedeschi Cesaro in Buffa, Buffa Luigia in Pancotto, Guido Buffa, Augusto Buffa, Ferdinando Buffa, Antonio Buffa, Riccardo Buffa, Raimondo Buffa, Lucia Buffa ed il comune di Carzano, per l'annullamento del decreto 14 marzo 1972, n. 1, con il quale è stato concesso il rinnovo della concessione della riserva consorziale di caccia, su fondi siti in comune di Telve di Sotto.

(5291)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Governatore: CARLI

(5328)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, ad un posto di medico in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'assunzione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, relativi al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, relativa alla concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Considerato che in base alle disponibilità di organico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1974, può essere bandito un concorso per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a m 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il 30 settembre 1975.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina sociale;

2) esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, alle ore 17 dei giorni 28 e 29 novembre 1975.

Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è fissato nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio e nell'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma regolare servizio, entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

p *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 141

(4993)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a tre posti di operaio di 2ª categoria, qualificato.

Nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1975, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 343, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di legatore di libri « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(5189)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto del laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 29 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 182, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sedici posti nella qualifica iniziale di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto del laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sedici posti nella qualifica iniziale di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto del laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 29 maggio 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Paesano dott. Pietro, vice direttore generale presso la Direzione generale delle accademie e biblioteche.

Componenti:

Fabbrizi prof. Stanislao, docente di tecnologia grafica presso l'istituto professionale « Castaldi » di Roma;

Cecchini Beltrame prof.ssa Giovanna, docente di chimica presso il liceo scientifico « Cavour » di Roma;

Manganelli dott.ssa Franca nata Del Grano, tecnologa presso l'istituto di patologia del libro di Roma;

Italia dott. Salvatore Giuseppe, direttore aggiunto di divisione nella Direzione generale accademie e biblioteche.

Segretaria:

Vinciguerra dott.ssa Rosa, bibliotecaria principale presso la biblioteca nazionale centrale di Roma.

L'eventuale spesa complessiva si presume in L. 500.000 che graverà sul cap. 6537 del Ministero dei beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1975
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 266

(5432)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. **19**.

Adeguamento del tasso dei mutui e degli oneri relativi alla legge regionale 30 agosto 1974, n. 30, riguardante l'acquisto di un immobile per la sede degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il tasso massimo indicato dall'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 30 è elevato dal 10 al 16 per cento.

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti dalla presente legge, previsti:

per l'anno 1975 in L. 170.600.000;

per l'anno 1976 in L. 341.200.000;

per l'anno 1977 e successivi in L. 511.800.000 verranno fronteggiati per l'anno 1975, con i fondi di cui al cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

L'onere per gli anni successivi verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri; le maggiori spese verranno fronteggiate con parte delle maggiori entrate derivanti dallo incremento del gettito dei tributi regionali e delle quote di tributi dello Stato devoluti alle regioni.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio riducendo lo stanziamento del cap. 380 di L. 170.600.000 ed iscrivendo nel cap. 390 « Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi » e nel cap. 634 « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui per l'acquisto di beni immobili patrimoniali », rispettivamente la quota interessi e la quota capitale.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. **20**.

Adeguamento del tasso dei mutui e degli oneri relativi alle leggi regionali 25 giugno 1974, n. 19 e n. 20, concernenti interventi straordinari a sostegno di investimenti in settori di particolare interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il tasso massimo indicato dall'art. 12, primo comma, della legge regionale 25 giugno 1974, n. 19 è elevato dal 9 al 16 per cento con un conseguente aumento della quota annuale di ammortamento di L. 352.002.196.

Art. 2.

Il tasso massimo indicato dall'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1974, n. 20 è elevato dal 9 al 16 per cento, con un conseguente aumento della quota annuale di ammortamento di L. 176.001.098.

Art. 3.

Il maggior onere derivante dalla presente legge previsto nella misura massima di L. 528.003.295, verrà fronteggiato per l'anno 1975 con i fondi di cui al cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

L'onere per gli anni successivi verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio riducendo lo stanziamento del cap. 380 di L. 528.003.295 e iscrivendo nei capitoli 390 « Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi » e 633 « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento di mutui per attività produttive o di investimento », rispettivamente la quota interessi e la quota capitale.

Analogamente la giunta regionale è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti dei capitoli 390 e 633 per le quote già iscritte.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

L'erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali 25 giugno 1974, n. 19 e n. 20 può essere effettuata anche in pendenza delle procedure relative al perfezionamento dei contratti di mutuo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 maggio 1975

VERDA

(4322)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751720)